Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Giovedì, 16 aprile 1931 - Anno IX — Numero 88

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 588.

REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. 316.

Conferma in carica dei componenti il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 29 dicembre 1927 - Anno VI, n. 2452, col quale viene stabilito che i componenti il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato indicati ai nn. 3 e 6 dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 dicembre stesso anno, n. 2258, durano in carica tre anni e possono essere confermati;

Considerato che, per effetto di questa disposizione la nomina del gr. uff. dott. Luigi Barile, consigliere di Stato, del comm. ing. Augusto Rubietti, ispettore generale tecnico dei monopoli di Stato, e del comm. rag. Carlo Civati, ispettore generale amministrativo dei monopoli di Stato, disposta con R. decreto 26 febbraio 1928 - Anno VI, n. 307, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo stesso anno, è scaduta col 28 febbraio 1931 - Anno IX;

Ritenuta la necessità di provvedere al completamento del predetto Consiglio di amministrazione per l'ulteriore triennio e la opportunità di conservare in carica, anche per esso, i sopraindicati consiglieri uscenti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il gr. uff. dott. Luigi Barile, consigliere di Stato, il comm. ing. Augusto Rubietti, ispettore generale tecnico dei monopoli di Stato, ed il comm. rag. Carlo Civati, ispettore generale amministrativo dei monopoli di Stato, sono confermati quali componenti il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, nn. 3 e 6, del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, per il triennio 1° marzo 1931 - 28 febbraio 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 34. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 589.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 320.

Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Castrovillari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il podestà di Castrovillari chiede che l'amministrazione di quelle scuole elementari sia assunta dal Consiglio scolastico regionale della Calabria;

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1482;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1931 è revocata l'autonomia scolastica al comune di Castrovillari; di conseguenza, a decorrere dalla data suindicata, l'amministrazione di quelle scuole elementari è assunta dal Consiglio scolastico regionale della Calabria.

Art. 2.

È approvato in L. 106.896,37 il contributo scolastico che il comune di Castrovillari della provincia di Cosenza deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione del citato art. 5 della legge 14 giugno 1928, numero 1482, a decorrere dal 1° gennaio 1931, salvo rettifica del contributo medesimo in seguito all'approvazione del conto consuntivo del 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 38. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 590.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 321.

Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Pozzuoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il podestà di Pozzuoli chiede che l'amministrazione di quelle scuole elementari sia assunta dal Consiglio scolastico regionale della Campania;

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1482;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1931 è revocata l'autonomia scolastica al comune di Pozzuoli; di conseguenza, a decorrere dalla data suindicata, l'amministrazione di quelle scuole elementari è assunta dal Consiglio scolastico regionale della Campania.

Art. 2.

È approvato in L. 306.334 il contributo scolastico che il comune di Pozzuoli della provincia di Napoli deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione del citato art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, a decorrere dal 1° gennaio 1931, salvo rettifica del contributo medesimo in seguito all'approvazione del conto consuntivo del 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 39. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 591.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1931, n. 324.

Norme per l'inquadramento sindacale delle società cooperative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di disciplinare l'inquadramento sindacale delle società cooperative e di modificare, in rapporto a tale inquadramento, le disposizioni del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, che istituisce l'Ente nazionale della cooperazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Associazioni di imprese cooperative, di cui all'art. 8 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, costituiscono Federazioni nazionali di categoria.

Esse hanno lo scopo di tutela degli interessi delle imprese aderenti nonchè di assistenza, di istruzione e di educazione, di incoraggiamento e perfezionamento della produzione e, agli effetti sindacali, esercitano le attribuzioni indicate nell'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

L'adesione delle Federazioni di imprese cooperative alle Associazioni sindacali di grado superiore, di imprese similari, prescritta dall'art. 34, capoverso, del decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 1130, ha soltanto l'effetto di estendere alle imprese cooperative della stessa categoria e circoscrizione la efficacia dei contratti collettivi stipulati dalle Associazioni sindacali di imprese similari e delle norme equiparate.

Alle Associazioni sindacali di imprese similari spettano a tal uopo nei riguardi delle cooperative, le potestà e gli obblighi di legge concernenti l'esecuzione del contratto collettivo e delle norme equiparate.

Le Federazioni di imprese cooperative possono esprimere pareri e formulare istanze alla Associazione sindacale similare in ordine alla stipulazione di contratti collettivi interessanti le imprese cooperative della stessa categoria e circoscrizione. Esse possono altresì intervenire, insieme all'Associazione sindacale similare, nella composizione delle controversie individuali concernenti imprese cooperative, fondate sull'inadempimento del contratto collettivo di lavoro, ed hanno diritto di intervento in giudizio nelle controversie relative ai rapporti collettivi di lavoro ed alle norme equiparate, sia che tali controversie concernano la loro applicazione, sia che concernano la formulazione di nuove condizioni di lavoro.

È fatto in conseguenza obbligo alle Associazioni sindacali similari di comunicare, prima di ogni loro atto, alla Federazione interessata di imprese cooperative, le questioni che riguardano tali imprese e per le quali intendano proporre azione giudiziaria o comunque intervenire.

Art. 3.

Degli organi direttivi delle Federazioni di imprese cooperative fa parte un rappresentante della Confederazione sin-

dacale delle imprese similari, il quale interverrà solo nelle deliberazioni riguardanti comunque l'applicazione di contratti collettivi di lavoro ed i rapporti con la Confederazione da esso rappresentata. Inoltre degli organi direttivi delle Federazioni alle quali aderiscono le imprese cooperative che sono costituite di soci appartenenti ad una stessa categoria professionale, e che svolgono un'attività connessa a quella propria della categoria medesima, fa parte un delegato della Confederazione che rappresenta tale categoria.

Lo statuto della Federazione nazionale di categoria alla quale appartengono i Consorzi agrari cooperativi tra agricoltori per la produzione e la distribuzione di generi occorrenti all'agricoltura potrà, inoltre, stabilire quei particolari collegamenti che risulteranno necessari tra la Federazione predetta e la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

Art. 4.

Le Federazioni di imprese cooperative aderiscono, ai sensi dell'art. 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130/1428, all'Ente nazionale della cooperazione, il quale ha funzioni di studio dei problemi cooperativi e della mutualità, di rilevazione statistica ed in genere di tutela della cooperazione.

Le Federazioni e l'Ente nazionale della cooperazione non possono esercitare alcuna ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle imprese cooperative, fuori del caso in cui vi sia il consenso di queste, e, per quanto riguarda l'Ente, del caso previsto dal capoverso dell'articolo 1 del R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2288.

Art. 5.

Lo statuto dell'Ente nazionale della cooperazione è approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni.

Lo statuto dell'Ente può stabilire l'organizzazione di istituti e servizi aventi per scopo l'assistenza economica, l'incremento ed il miglioramento della produzione e l'educazione dei cooperatori.

La nomina del presidente e del segretario generale non ha effetto, se non è approvata con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno.

Del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale della cooperazione fa parte un delegato di ciascuna Confederazione sindacale rappresentata, a norma dell'art. 3, negli organi direttivi delle Federazioni aderenti all'Ente, nonchè un delegato dell'Associazione nazionale delle Casse rurali ed agrarie ed enti ausiliari ed un delegato del Sindacato nazionale delle Banche popolari e cooperative.

Un delegato dell'Ente nazionale della cooperazione farà parte del Consiglio direttivo di ciascuna delle Associazioni innanzi citate.

Art. 6.

Il Ministro per le corporazioni stabilirà le norme per la imposizione dei contributi a carico delle imprese cooperative, anche se non aderenti, e ne determinerà la misura e la ripartizione tra le Federazioni e l'Ente nazionale della cooperazione.

Gli statuti possono stabilire contributi suppletivi, determinandone la misura, per le sole imprese cooperative iscritte alle Federazioni.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle Associazioni di cooperative di assicurazione soggette al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e di cooperative di credito, nonchè alle cooperative edilizie a contributo statale.

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, ed il R. decreto 21 aprile 1927, n. 718.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 42. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **592.**

REGIO DECRETO 12 marzo 1931, n. **317.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Civico ospedale Marcello e Olimpia Chizzolini », con sede in Marcaria, frazione di Campitello.

N. 317. R. decreto 12 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Civico ospedale Marcello e Olimpia Chizzolini », con sede in Marcaria (frazione di Campitello), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*, ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **593.**

REGIO DECRETO 26 febbraio 1931, n. **318.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Monumento ai Caduti », con sede in Lancenigo, frazione di Villorba.

N. 318. R. decreto 26 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Monumento ai Caduti » con sede in Lancenigo, frazione del comune di Villorba (Treviso), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico con alcune modifiche.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **594.**

REGIO DECRETO 5 marzo 1931, n. **319.**

Autorizzazione alla Biblioteca circolante di Acqui ad accettare una donazione.

N. 319. R. decreto 5 marzo 1931, n. 319, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Biblioteca circolante di Acqui, viene autorizzata ad accet-

tare la donazione di L. 40.000 in consolidato italiano 5 % fatta dal comm. Belom Ottolenghi, a condizione che il capitale sia inalienabile e che il reddito debba servire all'incremento della istituzione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1931.
Istituzione del campo di fortuna di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il campo di fortuna di Lecce la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Demolizione dei muretti a secco esistenti nella zona del campo - Colmatura sino al piano di campagna del tratto della strada vicinale di Frigole che attraversa il campo e costruzione di un nuovo tronco stradale verso il limite est-nord-est in sostituzione di quello abolito - Spianamento generale del terreno con scasso della roccia affiorante - Aratura, erpicatura e rullatura leggera dei terreni - Impianto del prato stabile asciutto - Costruzione del nominativo del campo e dei segnali d'atterraggio e di delimitazione - Costruzione della corona circolare - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi otto a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Il decreto Ministeriale 19 novembre 1929 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 1929 col quale veniva istituito il campo di fortuna di Otranto è revocato.

Roma, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: Balbo.

(1637)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1931.
Istituzione del campo di fortuna di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il campo di fortuna di Cosenza la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Abbattimento degli alberi - Sistemazione della via vecchia di Cosenza - Spostamento al limite nord del campo della strada poderale Caiella Vaccari - Spianamento e livellamento dell'intera zona per rendere il terreno uniforme e pianeggiante - Opere varie di drenaggio - Impianto del prato stabile asciutto - Rullatura leggera di tutta la zona - Costruzione dei segnali a terra e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi dodici a datare dal presente decreto.

Roma, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: Balbo.

(1638)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1931.
Modificazione al piano di sedime del campo di fortuna di Altura di Pola.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

Il piano di sedime del campo di fortuna di Altura di Pola istituito con decreto Ministeriale 8 settembre 1928 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1928 è modificato come nell'annessa planimetria.

Roma, addì 31 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: Balbo.

(1639)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 186 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gaspich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gaspich Giovanni, figlio di Matteo e di Berné Francesca, nato a Valle, l'8 settembre 1883, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gaspi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Delcaro Bortola di Pietro e fu Maria Demori nata a Gallesano il 15 aprile 1895; ai figli: Evelino nato a Wagna il 12 luglio 1917, e Rialdo nato a Pola il 15 luglio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(891)

N. 188 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:
Ritenuto che il cognome « Gaspich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gaspich Pietro, figlio di Antonio e di Maria Toffolin, nato a Valle il 28 gennaio 189[illegible], è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gaspi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brecevich Giovanna fu Matteo e di Elisa Marcon nata a Parenzo il 9 febbraio 1896, ed ai figli, nati a Pola: Guerrino, l'8 novembre 1911; Giordano, il 9 gennaio 1922; Maria, il 9 febbraio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(892)

N. 200 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gerich Vittorio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Gerich Vittorio illeg. della fu Barbara, nato a Pola il 18 agosto 1885 e residente a Pola, via Nesazio, 18, di condizione legatore di libri, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gerich in « Gerini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(885)

N. 198 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Govich Ottavio di Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto legge precitato;

Decreta:

Al signor Govich Ottavio di Antonio e della fu Maddalena Predonzani, nato a Pola il 2 marzo 1890 e residente a Pola, via Piave, 45, di condizione macellaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Govich in « Govini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Lazzarich Elsa di Antonio e di Concetta Dubaz, nata a Pola il 26 febbraio 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma 3°, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(886)

N. 136 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Floricich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.na Floricich Maria, figlia di Francesco e di Maria Udivicich, nata a Pedena di Pisino il 2 dicembre 1903, e abitante a Pola, via della Francia, 32, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Floris ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(893)

N. 138 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Floricich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Floricich Giuseppe, figlio del fu Francesco e di Maria Smocovich, nato a Pedena di Pisino il 2 maggio 1888, e abitante a Bagnole, 191, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Floris ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Premate Natalina fu Antonio e di Caterina Cernobori nata a Promontore il 24 agosto 1881 ed ai figli, nati a Bagnole: Stefania, il 18 dicembre 1912; Francesco, il 18 aprile 1916; Antonio, il 17 gennaio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(894)

N. 137 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Floricich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Floricich Giovanni, figlio del fu Francesco e di Maria Smocovich, nato a Pedena di Pisino il 14 febbraio 1880, e abitante a Pola, via Epulo, 36, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Floris ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lovrinich Antonia fu Giuseppe e di Eufemia Vranich nata a Pisino il 30 aprile 1880 ed ai figli, nati a Pola: Riccardo, il 26 maggio 1905; Jolanda, il 6 ottobre 1907; Ferruccio, il 10 gennaio 1922; Ornella, il 19 novembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1930 Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(895)

N. 135 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fonovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fonovich Valentino, figlio di Gianmaria e di Giovanna Fonovich, nato a Santa Lucia di Albona il 1° febbraio 1909 e abitante a Valmale n. 56, è re-

stituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fonio ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(896)

N. 134 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fonovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fonovich Domenico, figlio di Gianmaria e di Fonovich Giovanna, nato a Santa Lucia di Albona il 18 settembre 1893 e abitante a Monte Bussoler, 144, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fonio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Millevoi Giovanna di Giovanni e di Giovanna Dobrich, nata a Santa Lucia il 31 dicembre 1901; ed ai figli nati a Pola: Emilio, il 5 maggio 1923; Ettore, il 21 aprile 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(897)

N. 132 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Antonio, figlio del fu Giacomo e di Maria Brencich, nato a Vettua di Albona il 27 agosto 1872 e abitante a Pola, via Cantarini, 532, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(898)

N. 131 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regi decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Frankovich » (Francovich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Frankovich (Francovich) Giacomo, figlio di Giovanni e di Maria Depiera, nato a Gallignana di Pisino il 27 luglio 1890 e abitante a Flavia, 24, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(899)

N. 129 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Frank » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Frank Carlo, figlio del fu Antonio e di Caterina Derndich, nato a Trieste il 24 aprile 1871, e abitante a Pola, via Mutila, n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mihalevich Pierina fu Giorgio e di Antonia Filippich, nata a Pola il 23 maggio 1885.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(900)

N. 142 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Giuseppe, figlio del fu Nicolò e della fu Luigia Filippi, nato ad Albona il 23 aprile 1858, e abitante a Pola, via Kandler, 44, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(902)

N. 127 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fillich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Fillich Giustina, figlia di Stefano e di Sofia Petrovich, nata a Canfanaro il 7 marzo 1895, e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Valentino, illegittimo, nato a Canfanaro il 10 febbraio 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(903)

N. 140 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Floricich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Floricich Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Svich Francesca, nato a Pedena di Pisino il 12 giugno 1883, e abitante a Nesazio, 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Floris ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Verbanaz di Samaria e di Domenica Scopaz, nata ad Albona il 4 febbraio 1887; ed al figlio Giuseppe, nato a Pola il 5 marzo 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(904)

N. 128 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fillich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fillich Giovanni, figlio del fu Simeone e di Maria Morosin, nato a Canfanaro il 21 febbraio 1907, e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(905)

N. 141 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Floricich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Floricich Giacomo, figlio del fu Matteo e di Domenica Vretenar, nato a Pedena di Pisino il 13 febbraio 1892, e abitante a Monte Serpo, 251, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Floris ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bilich Giovanna di Giuseppe e di Luksich Francesca, nata a Pedena il 6 giugno 1894; ed alla figlia Stefania, nata a Pola il 28 agosto 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(906)

N. 139 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Floricich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Floricich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Caterina Poldrugovaz, nato a Pedena di Pisino il 27 marzo 1874, e abitante a Pola, Monte San Giorgio, 304, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Floris ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mocinich Maria fu Matteo e di Giovanna Starcich, nata a Pedena il 23 febbraio 1878; ed ai figli: Giovanni, nato a Gallesano il 22 settembre 1905; Carolina, nata a Pola il 21 ottobre 1910; Bruno, nato a Pola il 22 gennaio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(907)

N. 130 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Antonio, figlio di Antonio e di Maria Santalesa, nato a San Martino di Albona il 5 giugno 1876, e abitante a Montegrande, 461, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Griparich Maria fu Matteo e fu Domenica Mohorovich, nata a San Martino di Albona il 5 gennaio 1878; ed ai figli: Giuseppe, nato a San Martino di Albona il 4 agosto 1902; Anna, nata a Gallesano il 10 giugno 1907; Giacomo, nato a Pola l'11 aprile 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(908)

N. 143 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Giovanni, figlio di Giovanni e di Maria Depiera, nato a Gallignana di Pisino il 10 febbraio 1878, e abitante a Pola, via Lacea, 51, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bertetich Teresa fu Francesco e di Lucia Poldrugovaz, nata a Gallignana il 17 ottobre 1881; ed ai figli nati a Pola: Gisella, il 25 gennaio 1902; Bruno, il 5 ottobre 1903; Ada, il 17 novembre 1910; Alide, il 27 luglio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(909)

N. 144 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Frankovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Giuseppe, figlio del fu Giacomo e della fu Maria Brencich, nato a Vettua di San Martino (Albona) il 23 novembre 1876 e abitante a Pola, via Giapidi, 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Basletta Giacomina di Antonio e di Domenica Vlacich, nata a Pola il 1° settembre 1891.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(910)

N. 145 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Giuseppe, figlio di Francesco e di Teresa Sergovich, nato a Gallignana di Pisino il 17 settembre 1874, e abitante a Pola, via Kandler, 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(911)

N. 133 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fonovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fonovich Giuseppe, figlio di Giovanni-Maria e di Giovanna Fonovich, nato a Santa Lucia di Albona il 27 marzo 1891 e abitante a Pola, Monte Bussoler, 144, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Fonio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scopaz Domenica di Andrea e di Maria Scopaz, nata a Santa Lucia di Albona il 9 luglio 1897; ed ai figli: Carlo, nato a Santa Lucia di Albona il 9 gennaio 1921; Giuseppe, nato a Pola il 28 dicembre 1922; Palmira, nata a Pola il 6 aprile 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(912)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 8 aprile 1931-IX sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cav. rag. Oreste Andretta a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Lecce.

Comm. avv. Giuseppe Basile a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Messina.

Comm. prof. Carlo Cervello a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Palermo.

Cav. Giuseppe Amoretti a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Parma.

Sig. Pompeo Cattaneo a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Pavia.

Sig. Giacomo Ricciarelli a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Perugia.

Cav. Donato Donati a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Pesaro.

Sig. Arturo Ottina a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Pisa.

Sig. Ernesto Piselli a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Rieti.

Comm. Giovanni Viola a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Roma.

Cav. rag. Giuseppe Tomè a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Sassari.

Cav. rag. Giuseppe Buono a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Taranto.

Cav. Oscar Grilli a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Terni.

Cav. rag. Augusto Garbari a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Trento.

Cav. uff. Umberto Frova a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Vercelli.

Cav. Giovanni Battista Roggero a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Verona.

Sig. Romolo Blasi a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Viterbo.

Cav. Giovanni Devetak a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Zara.

(1645)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso relativo alle estrazioni per l'assegnazione dei premi e per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie (1ª e 2ª serie).

Si notifica che nei giorni 6 maggio 1931-IX e successivi, in una sala a pianterreno del palazzo dove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico (via Goito, n. 1), aperta al pubblico, si procederà ai sorteggi per l'assegnazione dei premi e per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie di prima e di seconda serie.

Roma, 15 aprile 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1663)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 36ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 % emesse in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048.

Si notifica che nel giorno di lunedì 4 maggio 1931-IX, alle ore 8, in Roma, in una sala a piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito, n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 36ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 % create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, ed emesse dalla Società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, obbligazioni assunte dallo Stato in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 15 aprile 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1664)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 106.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 29 settembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trento — Intestazione: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trento, per conto del comune di Spiazzo — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni Venezie 1 — Capitale: L. 500, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 13 novembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno - Intestazione: Morosi Italo fu Ugo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 532, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 29[illegible] si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 marzo 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1369)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 80.

Media dei cambi e delle rendite
del 14 aprile 1931 - Anno IX

Francia	74.71	Oro	368.52
Svizzera	368.02	Belgrado	33.58
Londra	92.801	Budapest (Pengo)	3.32
Olanda	7.665	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	197.25	Norvegia	5.107
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.55	Svezia	5.114
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214
Praga	56.59	Danimarca	5.1[illegible]
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	72.70
Peso Argentino Oro	15.072	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	6.615	Rendita 3 % lordo	43.325
New York	19.099	Consolidato 5 %	83.225
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	80.15

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.